

F. A. Q.

Chi è soggetto all'obbligo ECM?

Si deve prendere come riferimento il paragrafo 1.2 (*Destinatari e decorrenza dell'obbligo formativo*) del [Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario](#) (allegato):

Sono destinatari dell'obbligo ECM tutti i soggetti appartenenti ad una delle professioni sanitarie riconosciute dalla normativa vigente.

L'obbligo di formazione continua decorre dal 1° gennaio successivo alla data di iscrizione all'Ordine.

Per le professioni il cui esercizio non era precedentemente subordinato all'iscrizione ad Ordini, l'obbligo di formazione decorre dal 1° gennaio successivo al conseguimento del titolo di studio o altro provvedimento abilitante.

Da tale data, il professionista sanitario deve maturare i crediti previsti per i residui anni del triennio formativo. A tal fine, il debito formativo viene calcolato suddividendo per tre il numero di crediti previsti per l'assolvimento dell'obbligo formativo triennale, al netto di esoneri ed esenzioni, e moltiplicando il risultato per il numero degli anni residui del triennio formativo in corso.

Situazione crediti ECM

per conoscere la situazione crediti ECM deve iscriversi all'ara privata del Co.Ge.A.P.S., "l'organismo nazionale deputato alla gestione delle anagrafiche nazionali e territoriali, dei crediti ECM attribuiti ai professionisti che fanno capo agli Ordini, Collegi nonché le rispettive Federazioni nazionali e Associazioni professionali, consentendo a questi le relative funzioni di certificazione delle attività formative svolte".

Quanti crediti bisogna acquisire? Ci sono dei vincoli sull'acquisizione (ad es. limiti sui corsi FAD, massimi e minimi annuali, etc.)?

L'obbligo formativo è triennale (attuale 2023-2025), viene stabilito con deliberazione della CNFC ed è, per il triennio in corso, pari a 150 crediti formativi. La cadenza dei trienni è identica per tutti i professionisti sanitari. Non ci sono vincoli né sul numero di crediti da acquisire per ciascuno dei tre anni né sulle tipologie formative utilizzabili (RES, FSC, FAD, blended). Il professionista deve però assolvere in qualità di discente di eventi erogati da provider accreditati ECM almeno il 40% del proprio fabbisogno formativo triennale.

Altre limitazioni:

- Eventi ai quali il professionista partecipa come reclutato: il numero di crediti acquisiti mediante questi eventi non può eccedere un terzo del fabbisogno triennale complessivo
- Autoformazione: i crediti acquisiti per autoformazione non possono eccedere il 20% del fabbisogno triennale complessivo.

Cos'è il Dossier Formativo? Come si realizza?

Si deve prendere come riferimento l'articolo 29 (*Dossier formativo*) dell'[Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano - La formazione continua nel settore "Salute"](#) del 2 febbraio 2017:

- Il dossier formativo è espressione della programmazione dell'aggiornamento nel tempo e della coerenza della formazione/aggiornamento rispetto alla professione, alla disciplina, alla specializzazione, al profilo di competenze nell'esercizio professionale quotidiano. Il dossier formativo deve rispondere a quanto atteso dalla propria organizzazione di appartenenza e di riferimento e/o alla coerenza degli interventi formativi anche rispetto al profilo di sviluppo individuale desiderato. Costituisce lo strumento attraverso il quale il professionista sanitario programma e verifica il proprio percorso formativo alla luce del suo profilo professionale e della propria posizione sia come singolo sia come soggetto che opera all'interno di gruppi professionali.
- Nella programmazione del dossier formativo si individuano i bisogni formativi da soddisfare per ogni macroarea.
- La Commissione nazionale stabilisce i termini e le modalità per la realizzazione del dossier formativo.
- Il dossier formativo è strumento idoneo a rilevare i bisogni formativi dei professionisti e contribuisce ad indirizzare e qualificare l'offerta formativa da parte dei provider.

Maggiori informazioni sono disponibili alla pagina dedicata sul sito Agenas ([Video del Dossier Formativo e Guide per l'Utente](#))

Come segnalare un esonero o un'esenzione?

Per segnalare un esonero o un'esenzione ECM, hai bisogno di collegarti al Cogeaps. Il Cogeaps (Consorzio Gestione Anagrafica delle Professioni Sanitarie) è il soggetto che gestisce l'anagrafe sanitaria e raccoglie tutti i crediti ECM per singolo professionista.

Collegandosi al sito <http://application.cogeaps.it> una volta loggato, andare su alla voce "**Gestione esoneri esenzioni**", sarà possibile aggiungere un esonero o un'esenzione, cliccando sull'una o sull'altra opzione.

L'importante ai fini della professione è essere in regola con le dichiarazioni e gli obblighi formativi: pertanto l'esonero/esenzione va comunicato ogni anno sul sito COGEAPS.

Come acquisire crediti ECM

Per maturare crediti è necessario seguire attività e/o eventi formativi accreditati ECM, scegliendo tra diverse tipologie formative: formazione residenziale (RES); formazione a distanza (FAD); formazione sul campo (FSC). A queste si aggiunge la formazione blended, una formazione mista in cui modalità diverse di apprendimento sono integrate.

L'Agenas segnala in particolare le seguenti opzioni:

- formazione residenziale (RES) tramite corsi in presenza;
- convegni, congressi, simposi e conferenze (RES);
- formazione residenziale interattiva (RES) in videoconferenza;
- training individualizzato (FSC): tirocini, addestramenti, attività in supervisione;
- gruppi di miglioramento (FSC): gruppi di studio o lavoro; comitati; commissioni; comunità di apprendimento; audit clinici e assistenziali; percorsi diagnostico-terapeutici assistenziali integrati e multiprofessionali;
- attività di ricerca (FSC): studi osservazionali, studi epidemiologici, ricerche cliniche, sperimentazioni;
- formazione a distanza mediante strumenti cartacei, informatici o di e-learning o in modalità sincrona;
- autoapprendimento con o senza tutoraggio (FAD);

- docenza, tutoring e simili.

I crediti formativi possono essere rilasciati tramite attività elargite da Provider (nazionali o regionali) oppure attività di formazione individuale.

Da quando decorre l'obbligo di formazione continua?

L'obbligo di formazione continua decorre dal 1° gennaio successivo alla data di iscrizione all'Ordine (Manuale della formazione continua del professionista sanitario, paragrafo 1.2).

L'obbligo formativo è triennale, viene stabilito con deliberazione della CNFC ed è, per il triennio 2023-2025, pari a 150 crediti formativi, fatte salve le decisioni della CNFC in materia di esoneri, esenzioni ed eventuali altre riduzioni.

Le pubblicazioni scientifiche danno diritto a crediti ECM?

Sì, sono una tipologia di formazione individuale, secondo quanto stabilito al paragrafo 3.2.1 (*Pubblicazioni scientifiche*) del Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario: i professionisti sanitari autori di pubblicazioni scientifiche censite nelle banche dati internazionali Scopus e Web of Science / Web of Knowledge maturano il diritto al riconoscimento, per singola pubblicazione, di:

- 3 crediti (se primo nome e/o ultimo nome)

- 1 credito (altro nome)

Quanti crediti vengono riconosciuti ad un evento erogato da Enti esteri inseriti nella LEEF?

Per gli eventi formativi individuali all'estero erogati da Enti esteri inseriti nella LEEF non si applica (come era in precedenza) la riduzione del 50% dei crediti formativi conseguiti. Quindi viene riconosciuto il 100% dei crediti formativi (qualora indicati) fino ad un massimo di 50 crediti per ogni singola attività formativa.

Nel caso in cui nella documentazione non sia indicato il numero di crediti, ma la durata in ore di attività formativa, il numero di crediti viene calcolato dalla CNFC applicando il criterio di 1 credito per ogni ora di formazione.

Se non vengono indicati né i crediti conseguiti, né la durata in ore di attività formativa, mancando i presupposti per la valutazione non è possibile attribuire crediti formativi.

Secondo quanto previsto dal Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario al §3.4.1 (Formazione individuale svolta all'estero presso enti inseriti nella LEEF)

Quali sono le condizioni nelle quali il professionista può ottenere un'esenzione?

Sono previste diverse condizioni nelle quali il professionista può ottenere un'esenzione e dunque gli è permesso ottenere meno crediti. Bisogna innanzitutto iscriversi al sito <http://application.cogeaps.it> e, una volta loggato, andare su "*Partecipazione ECM*".

Si verrà indirizzati su una pagina in cui, alla voce “*Gestione esoneri esenzioni*”, sarà possibile aggiungere un esonero o un’esenzione, cliccando sull’una o sull’altra opzione.

I casi in cui si applica l’esenzione:

- Assenza per malattia così come disciplinato dai CCNL delle categorie di appartenenza;
- Congedo maternità e paternità: D.lgs. n.151 del 26/03/2001 e successive modifiche e integrazioni;
- Congedo parentale e congedo per malattia del figlio: D.lgs. n.151 del 26/03/2001 e successive modifiche e integrazioni;
- Adozione e affidamento preadottivo: D.lgs. n. 151 del 26/03/2001 e successive modifiche e integrazioni;
- Congedo retribuito per assistenza ai figli portatori di handicap: D.lgs. n.151 del 26/03/2001 e successive modifiche e integrazioni;
- Aspettativa per cariche pubbliche elettive: D.lgs. n. 29/93 e successive modifiche e integrazioni; art. 2 L. 384/1979 e successive modifiche e integrazioni; art. 16 bis comma 2 bis D.lgs. n. 502/92 e successive modifiche e integrazioni;
- Adozione internazionale aspettativa non retribuita durata espletamento pratiche: D.lgs. n.151 del 26/03/2001 e successive modifiche e integrazioni
- Aspettativa senza assegni per gravi motivi familiari così come disciplinato dai CCNL delle categorie di appartenenza;
- Permesso retribuito per i professionisti affetti da gravi patologie così come disciplinato dai CCNL delle categorie di appartenenza;
- Richiamo alle armi o servizio volontariato alla C.R.I.: Art.14 R.D. Legge 10/8/1928, n.2034 e artt.36 e 245 del R.D. n.484/1936 e successive modifiche e integrazioni;
- Aspettativa per incarico direttore socio sanitario aziendale e direttore generale: Art.3 bis, comma 11 D.lgs. n. 502/92 e successive modifiche e integrazioni;
- Aspettativa per la cooperazione con i paesi in via di sviluppo e distacchi per motivi sindacali così come disciplinato dai CCNL delle categorie di appartenenza.

L’importante ai fini della professione è essere in regola con le dichiarazioni e gli obblighi formativi: pertanto l’esonero/esenzione va comunicato ogni anno sul sito COGEAPS.

Quali sono le condizioni nelle quali il professionista può ottenere un esonero?

Sono previste diverse condizioni nelle quali il professionista può ottenere un esonero, e dunque gli è permesso ottenere meno crediti. Bisogna innanzitutto iscriversi al sito <http://application.cogeaps.it> e, una volta loggato, andare su “*Partecipazione ECM*”.

Si verrà indirizzati su una pagina in cui, alla voce “*Gestione esoneri esenzioni*”, sarà possibile aggiungere un esonero o un’esenzione, cliccando sull’una o sull’altra opzione.

In quali casi si applica l’esonero dai crediti ECM?

- Corsi di durata annuale;
- Master universitari di primo livello che erogano almeno 60 CFU/anno previsti e disciplinati dal Decreto del MURST del 3 novembre 1999 n. 509 e dal Decreto del MIUR del 22 ottobre 2004, n. 270 e successive modifiche ed integrazioni;
- Master universitari di secondo livello della durata di uno o più anni e che erogano almeno 60 CFU/anno previsti e disciplinati dal Decreto del MURST del 3 novembre 1999 n. 509 e dal Decreto del MIUR del 22 ottobre 2004, n. 270 e successive modifiche ed integrazioni;
- Corso di formazione specifica in medicina generale, di cui al Decreto Legislativo 17 agosto 1999 n. 368, emanato in attuazione della Direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli;
- Corso di specializzazione in Psicoterapia per Medici e Psicologi, di cui al Decreto 11 dicembre 1998, n. 509 Regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell’articolo 17, comma 96, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
- Corso micologi durata annuale;
- Laurea specialistica, diploma di specializzazione;
- Dottorato di ricerca;
- Corsi di formazione e di aggiornamento professionale svolti ai sensi dell’art. 1, comma 1, lettera d) “Piano di interventi contro l’AIDS” di cui alla Legge 5 giugno 1990, n. 135, pubblicata nella G.U. n. 132 dell’8 giugno 1990;
- Durata annuale parziale;
- Riduzione in favore degli operatori sanitari colpiti dal terremoto dell’Abruzzo;
- Riduzione in favore degli operatori sanitari colpiti dal terremoto dell’Emilia Corso micologi durata biennale;
- Durata annuale di fine corso;

- Corsi di formazione manageriale, ai sensi dell'articolo 16-quinquies del D.lgs. n. 502/92;
- Durata mensile;
- Frequenza corsi universitari diversi: diritto all'esonero di 4 crediti per mese e solo se il corso di formazione ha durata superiore a 15 giorni per ciascun mese;
- Corsi per aggiornamento in tematiche AIDS;
- Militari in missione all'estero.

L'importante ai fini della professione è essere in regola con le dichiarazioni e gli obblighi formativi: pertanto l'esonero/esenzione va comunicato ogni anno sul sito COGEAPS.

Nel caso di sovrapposizione delle date di diverse istanze di esonero/esenzione/formazione individuale, a quale istanza dovrà essere data la priorità?

Nel caso di sovrapposizione delle date di differenti istanze, si dovrà dare priorità agli "esoneri", applicando le indicazioni previste dal Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario per l'intero triennio, ove queste indicazioni siano maggiormente favorevoli al professionista sanitario.

GRUPPO FORMAZIONE OPI ANCONA rev.1 anno 2025